



COMUNE DI BORUTTA

Citta Metropolitana di Sassari

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28/07/2026

INDICE

CAPO I: FONTI NORMATIVE

Art. 1- Fonti Normative

Art. 2 - Definizione del servizio

CAPO II: CONDIZIONI D'ESERCIZIO

Art. 3 - Titolo per l'esercizio del servizio

Art. 4 - Cumulo dei titoli

Art. 5 - Condizioni e forme giuridiche d'esercizio

Art. 6 - Rimesse per il servizio N.C.C.

Art. 7 - Numero di autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio con conducente

CAPO III: ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 8 - Requisiti per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente

Art. 9 - Concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio

Art.10 - Contenuti del bando di concorso

Art. 11 - Titoli oggetto di valutazione e redazione della graduatoria

Art. 12 - Assegnazione delle autorizzazioni

Art. 13 - Validità delle autorizzazioni

Art. 14 - Inizio del servizio e pubblicità

CAPO IV: MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 15 - Trasferibilità' per atto tra vivi

Art. 16 - Trasferibilità' per causa di morte del titolare

CAPO V: COLLABORAZIONE FAMILIARE

Art. 17 - Collaborazione familiare

CAPO VI: OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Art. 18 - Obblighi dei conducenti

Art. 19 - Diritti dei conducenti

Art. 20 - Divieti per i conducenti

Art. 21 - Responsabilità' del titolare

CAPO VII: CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 22 - Caratteristiche dei veicoli

Art. 23 - Contachilometri

Art. 24 - Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio

- Art. 25 - Sostituzione dei veicoli
- Art. 26 - Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture
- Art. 27 - Controllo dei veicoli
- Art. 28 - Trasporto dei soggetti portatori di handicap
- Art. 29 - Tariffe
- Art. 30 - Reclami ed esposti

CAPO VIII: VIGILANZA E SANZIONI

- Art. 31- Addetti alla vigilanza
- Art. 32 - Sanzioni
- Art. 33 - Sospensione dell'autorizzazione
- Art. 34 - Decadenza dell'autorizzazione
- Art. 35 - Revoca dell'autorizzazione
- Art. 36 - Rinuncia all'autorizzazione
- Art. 37 - Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all'autorizzazione
- Art. 38 – Disposizioni Finali
- Art. 39 - Entrata in vigore del regolamento

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - FONTI NORMATIVE

Il servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a 9 posti, nel Comune di Borutta, disciplinato dal presente regolamento e dalle seguenti norme:

Legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea", *come da ultimo modificata dalla legge 11 febbraio 2019 n° 12*.

D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice della Strada);

Legge n. 218 del 11/08/2003 - Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente;

D.M. del 20/04/1993 - Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture;

Legge Regionale 7 dicembre 2005, n. 21 - Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna;

Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 - Legge Finanziaria 2008;

Allegato alla Delibera G.R. n. 25/38 del 1.7.2010 Legge regionale 7 dicembre 2005 n. 21, articolo 39 servizi di trasporto pubblico non di linea;

Deliberazione Giunta Regionale n. 39/55 del 23/09/2011 "Direttive in materia di Sportello unico per le Attività Produttive raccordo tra la L.R. n. 3/2008, art. 1, commi 16-32 e il D.P.R. n. 160/2010".

Decreto Legge n. 138/2011, convertito in Legge n.148 del 14.09.2011;

Deliberazione G.R. n. 32/55 del 08.8.2019 "Linee guida per la redazione dei regolamenti comunali per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente). Aggiornamento e semplificazione del procedimento", sostitutive delle linee guida già approvate con la deliberazione della G.R. n. 37/19 del 21.7.2015.

Decreto Legge n. 135/2018, convertito in Legge n. 12/2019 e circolare Prot. 330/A/1840/149/2019/01 del 28.02.2019 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per la Polizia Stradale;

Decreto Ministeriale n. 203 del 2 luglio 2024 e il Decreto Interministeriale n. 226 del 16 ottobre 2024 - istituzione Registro Elettronico NCC e Taxi (RENT) e Foglio di Servizio Elettronico (FDSE); Legge 16.12.2024, n. 193 per il mercato e la concorrenza;

Circolare prot. U0034247 del 3 dicembre 2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - indicazioni sulle modalità di accesso al FDSE nonché sulla sua struttura, la gestione, la

consultazione, la trasmissione dei dati e il canale di assistenza per il supporto;

Circolare Ministero dell'Interno prot. 300/STRAD/1/0000013498.U/2025 del 5 maggio 2025, indicazioni operative sull'attuazione dell'art. 25 della legge 193/2024;

ART. 2 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad un'utenza specifica, che avanza presso la sede o la rimessa del veicolo apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici e piattaforme digitali.
2. Il servizio di noleggio con conducente è compiuto su richiesta del trasportato e/o trasportati su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti.
3. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio della Regione Sardegna; l'autorizzazione rilasciata in un comune della regione Sardegna è valida sull'intero territorio regionale (art. 3, comma 3, L. 21 1992 così come modificato dalla Legge n. 12 2019)
4. E' obbligatoria la disponibilità, in base ad un valido titolo giuridico, di una sede e almeno una rimessa situata all'interno del territorio regionale le quali devono essere indicate già in fase di partecipazione alla gara per l'affidamento della licenza. Parimenti obbligatorio è lo stazionamento dei mezzi all'interno delle rimesse. E' in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso
5. L'inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio devono avvenire presso le rimesse, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. È fatta salva l'ipotesi in cui il noleggiatore abbia una pluralità di prenotazioni, regolarmente registrate nel foglio di servizio relative alla effettuazione di ulteriori servizi. Le ulteriori prenotazioni potranno essere utilmente effettuate e dimostrate tramite e-mail, messaggio vocale o di testo su telefono cellulare, o mediante telefax e segreteria telefonica, successivamente trascritte nel foglio di servizio.
6. Nello svolgimento del servizio dovranno essere garantiti gli adempimenti, previsti dal Decreto Ministeriale n. 203 del 2 luglio 2024 e dal Decreto Interministeriale n. 226 del 16 ottobre 2024 e successive direttive e circolari attuative, relativi all'iscrizione nel Registro Elettronico NCC e Taxi (RENT) e alla tenuta del Foglio di Servizio Elettronico (FDSE).
7. In caso di sopravvenuti motivi di caso fortuito o forza maggiore che impediscano l'erogazione del servizio, regolarmente prenotato, con l'autovettura cui sia stato associato (ad esempio per blocco stradale, incidente o altro), il medesimo servizio può essere erogato da diversa autovettura, già partita dall'autorimessa per lo svolgimento di altri servizi. In tal caso, nel foglio di servizio cartaceo o elettronico dovrà essere annotata la variazione e le cause.
8. Il servizio di N.C.C. è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento. Per quanto non previsto nei successivi articoli si rimanda alle norme comunitarie, alle leggi dello Stato e della Regione Sardegna.
9. Secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia, oltre che al Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, comportano l'adeguamento

automatico del presente regolamento.

CAPO II

CONDIZIONI D'ESERCIZIO

ART. 3 - TITOLO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato al conseguimento della relativa Autorizzazione Comunale, rilasciata a seguito di bando pubblico di concorso, ai soggetti di cui all'art. 5 del presente regolamento in possesso dei requisiti indicati dal successivo art. 8 dello stesso.
2. L'autorizzazione è personale e cedibile soltanto ai sensi degli artt. 15 e 16 del presente regolamento.
3. Le singole autorizzazioni sono iscritte in apposito registro, attribuendo ad ognuna un numero progressivo che la contraddistingue.

ART. 4 - CUMULO DI TITOLI

1. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo delle titolarità per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della titolarità per l'esercizio del servizio di taxi. E' ammesso invece il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
2. Ogni autorizzazione, ai sensi dell'art. 8. Comma 2, L. n. 21/1992 consente l'immatricolazione di un solo veicolo.

ART. 5 - CONDIZIONI E FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO

1. Possono esercitare l'attività di servizio di noleggio con conducente, ai sensi dell'art. 7 della legge 15/01/1992, n. 21 e dell'art. 2 della legge 11/08/2003, n. 218;
 - a. le persone fisiche iscritte all'albo delle imprese artigiane;
 - b. le cooperative di produzione e lavoro o cooperative di servizi;
 - c. i consorzi tra imprese artigiane;
 - d. i soggetti privati titolari di impresa o che intendano avviarne una, per lo svolgimento esclusivo delle attività indicate alla lett. b) comma 2 dell'art.1 L. n. 21/1992;
2. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare del servizio, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21.
3. Ferma restando la titolarità in capo alla persona fisica, è consentito conferire la titolarità a organismi collettivi di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 15/01/1992 n. 21 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti.
4. Il titolare del servizio di noleggio con conducente deve trasmettere all'ufficio comunale competente: elenco dei dipendenti, collaboratori familiari, collaboratori o sostituti impiegati nella guida dei mezzi, i dati anagrafici e la posizione previdenziale di ognuno. Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della L. 21 /92, in caso di recesso da tali organismi, la titolarità non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso. In caso di conferimento la gestione economica dell'attività è effettuata

dallo stesso organismo collettivo interessato.

5. Il conferimento è consentito previa presentazione all'ufficio competente, dei seguenti documenti:
 - a) copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.
 - b) copia dell'atto di conferimento della titolarità debitamente registrato;
 - c) copia dell'iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.
6. L'ufficio competente, constatata la regolarità del conferimento, rilascia apposito nulla osta. Tale nulla osta è ritenuto operativo fino a quando il titolare originario non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della Legge 15/01/1992 n. 21.
7. La costituzione dell'organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all'ufficio competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

ART. 6 RIMESSE PER IL SERVIZIO N.C.C.

1. La sede operativa e almeno una rimessa, luogo ove il veicolo sosta a disposizione dell'utenza e presso la quale possono essere ricevute le prenotazioni di viaggio, deve essere ubicata nel territorio della Regione. Per rimessa deve intendersi un'area coperta destinata al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli. Il titolare deve dimostrare l'esatta destinazione d'uso.

ART. 7 NUMERO DI AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. L'organico del servizio di noleggio con conducente, per autovetture fino a nove posti è fissato in n. 1 (uno) determinato con deliberazione del C.C. n° 19 del 29/08/1996.
2. Il Comune determina il numero di veicoli M1 da adibire al servizio di taxi o noleggio con conducente attraverso una metodologia di calcolo del fabbisogno basata su alcune variabili socio economiche territoriali tra le quali:
 - il numero di titolarità già operanti;
 - entità della popolazione e sua distribuzione sul territorio;
 - estensione territoriale;
 - offerta riguardante le altre modalità di trasporto pubblico di linea e non di linea interessanti il territorio comunale in termini di: tipologia del servizio offerto, frequenza, numero medio di posti offerti a chilometro e passeggeri a chilometro; - presenza di poli produttivi, servizi amministrativi, servizi socio sanitari, scolastici, sportivi e culturali che si svolgono nel Comune;
 - offerta di strutture ricettive e presenze turistiche;
 - rapporto con altre realtà analoghe del territorio regionale e studi di settore.
3. Al fine del rilascio di nuove autorizzazioni e licenze, il Comune deve tenere conto e dimostrare un'effettiva mutazione di tutti i fattori socio economici di cui al comma 2 che ne giustifichi l'incremento, mediante una relazione tecnica da allegare alla deliberazione di Consiglio

Comunale che approva il Regolamento comunale in materia o lo modifica con riferimento al numero totale di titolarità rilasciate. La relazione dovrà contenere, nel dettaglio, una quantificazione numerica riferita a ciascun dato indicato al comma 2 in modo tale da rendere evidente le necessità di ulteriori titolarità rispetto a quanto determinato con riferimento all'ultima programmazione numerica.

CAPO III

ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 8 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- b) possedere patente di guida e certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
- c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- d) avere la disponibilità di una sede e una rimessa, in base ad un valido titolo giuridico, con adeguata destinazione urbanistica e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro, nel territorio della Regione Sardegna;
- e) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per l'esercizio del servizio. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di handicap;
- f) i requisiti di cui alle lettere d) ed e) dovranno essere possedute al momento dell'avvio dell'attività;
- g) non essere titolare di licenza per il servizio di taxi;
- h) non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione nei 5 (cinque) anni precedenti;
- i) non svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. Ai sensi dell'art.7 della L. 21/92, in caso di svolgimento del servizio da parte di imprenditore privato, l'attività di N.C.C. dovrà essere svolta in maniera esclusiva.
- l) non aver riportato una o più condanne irrevocabili a pena detentiva in misura superiore, complessivamente, ai due anni per delitti non colposi e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
- m) non aver riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
- n) non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:
 - D. lgs. n. 159/2011 (misure di prevenzione e antimafia)
 - Legge n. 646 del 13/09/82 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale)
 - Legge n. 726 del 12/10/82 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);

- o) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero, in caso positivo, aver conseguito la riabilitazione a norma di legge;
- p) non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca dell'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, anche da parte di altri Comuni;
- q) non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida;

Nelle imprese individuali il requisito dell'onorabilità deve essere posseduto dal titolare. In caso di organismi societari, il requisito deve essere posseduto da:

- tutti i soci in caso di società di persone;
- dai soci accomandatari, in caso di società in accomandata semplice o in accomandita per azioni;
- dagli amministratori muniti di rappresentanza, per ogni altro tipo di organismo sociale;
- dal soggetto preposto alla guida dell'autovettura;

2. Per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è altresì richiesta l'iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio.

3. L'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1, lettera c), sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale.

4. In caso di organismi societari il requisito professionale deve essere posseduto dal legale rappresentante e dalla persona preposta alla guida dell'autovettura inserita nell'impresa in modo permanente ed effettivo (es. dipendente, socio, collaboratore familiare, ecc.) ed essere fisicamente idonea al servizio.

5. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza dall'autorizzazione del servizio di noleggio.

ART. 9 - CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLA TITOLARITÀ DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO

1. L'assegnazione dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente messe a disposizione dal Comune viene effettuata mediante bando di concorso pubblico per titoli ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 8.

2. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per bando.

3. Qualora non pervenga alcuna domanda, o nel caso in cui non vengano assegnate tutte le autorizzazioni messe a concorso, si procede all'indizione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente.

ART. 10- CONTENUTI DEL BANDO DI CONCORSO

1. Il bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione deve prevedere:

- a) il numero delle autorizzazioni per il servizio di noleggio disponibili;
- b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
- c) l'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli, la loro elencazione e il punteggio assegnato per ciascuno;
- d) schema di domanda per la partecipazione al concorso;
- e) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- f) elementi che comportano l'esclusione della domanda.

1. Il bando viene pubblicato all'Albo Pretorio, nella sezione Bandi e Avvisi di Amministrazione

Trasparente e sul sito internet del Comune di Borutta per la durata di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

ART. 11 - TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE E REDAZIONE DELLA GRADUATORIA

Al fine di redigere la graduatoria per l'assegnazione delle titolarità del servizio di noleggio messe a concorso, il Responsabile del servizio procede alla valutazione dei seguenti titoli e all'attribuzione del relativo punteggio come appresso specificato:

A) Titoli personali massimo punti 8

	Titolo di studio	Punteggio
A1	Laurea	5
	Diploma di scuola media superiore	2
	Licenza media inferiore	1

	Conoscenza lingue straniere	punti
A2	Conoscenza della lingua inglese attestata da un diploma rilasciato da istituti legalmente riconosciuti	2,0
	Conoscenza di lingua straniera, oltre quella di cui al precedente punto, attestata da un diploma rilasciato da istituti legalmente riconosciuti	0,5 per ogni ulteriore lingua sino ad un massimo di 1,0

B) Titoli professionali massimo punti 10

	ANZIANITA' OPERATIVA NEL SETTORE	punti
B1	Servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gestisce il noleggio con conducente	0,25 a semestre fino ad un massimo di 6 punti
	Servizio prestato come conducente in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico	1,0 a semestre di attività effettivamente svolta sino a un massimo di 6 punti
B2	Anzianità di possesso del certificato di abilitazione professionale – CAP -	1,00 per ogni anno di iscrizione fino ad un massimo di punti 4

C) Situazione occupazionale massimo punti 3

C1	Non essere occupati al momento della presentazione della domanda	3 punti
----	---	----------------

D) Altri titoli massimo punti 11

ALTRI TITOLI	punti
Non essere titolare di altra autorizzazione di N.C.C. (anche in altri Comuni)	3,0
Avere la disponibilità di almeno una rimessa presso il comune di Borutta	5,0
Essere in possesso di un attestato BLSD	3,00

E) Servizi massimo punti 3

SERVIZI	punti
Impegno a svolgere servizi gratuiti in ambito regionale in favore del comune per attività istituzionali sino a 500 Km annuali e/o fino a un massimo di 4 servizi annuali	2,0
Impegno a svolgere servizi gratuiti in ambito regionale in favore del comune per attività istituzionali sino a 700 Km annuali e/o fino a un massimo di 4 servizi annuali	3,0

In caso di parità di punteggio costituisce titolo preferenziale, nell'ordine:

- l'essere stato dipendente di un'impresa di N.C.C. per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi;
- la creazione di nuove imprese al femminile per superare il divario nell'accesso al lavoro delle donne;

La graduatoria ha validità triennale con decorrenza dalla data della sua approvazione definitiva e ad essa si ricorre qualora, nell'arco di tale periodo, si rendessero disponibili una o più autorizzazioni.

Art. 12 - Assegnazione delle autorizzazioni

1. Il Responsabile del Servizio, entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria provvede all'assegnazione delle licenze. A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati e rilascia nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo, assegnando loro un termine di 90 giorni per la presentazione della dichiarazione autocertificativa – (D.U.A.A.P.) di cui all'art. 1, comma 21 e seguenti, della Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 – Finanziaria 2008 – necessaria ai fini dell'avvio del servizio N.C.C..

2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 90 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo di 90 giorni. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione. Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente idoneo sulla base della graduatoria pubblicata.

Art. 13 - Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni del servizio di noleggio sono acquisite senza limitazione di scadenza.

2. In qualsiasi momento le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dall'autorizzazione del servizio di noleggio.

Art. 14 - Inizio del servizio e pubblicità

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa in seguito a subingresso per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio, entro 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione autocertificativa (come stabilito dall'art. 1, comma 22, della L.R. 5 marzo 2008, n. 3), a pena di decadenza. Detto termine

può essere prorogato di altri 60 giorni solo in presenza di giustificato motivo, debitamente documentato.

2. Il competente ufficio comunale garantisce nelle forme che riterrà opportune (albo, avvisi nei luoghi pubblici, ecc..) adeguata informazione riguardante: i luoghi adibiti allo stazionamento dei veicoli di noleggio autorizzati allo stazionamento pubblico, l'elenco dei noleggiatori con il relativo numero telefonico, e deve altresì prevedere e pubblicizzare un numero telefonico a cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare eventuali disservizi nell'effettuazione del servizio.

CAPO IV

MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 15 - Trasferibilità per atto tra vivi

1. L'autorizzazione è trasferibile, su richiesta dell'interessato, dietro presentazione della dichiarazione autocertificativa (come stabilito dall'art. 1, comma 22, della L.R. 5 marzo 2008, n. 3) e dell'atto registrato da cui risulti la cessione/acquisizione dell'attività autorizzata, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, nelle quali deve trovarsi il cedente:

- a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno 5 anni;
- b) avere compiuto sessant'anni;
- c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.

2. L'inabilità o l'idoneità al servizio per motivi di malattia o infortunio e di cui al punto c) del precedente comma, deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti.

3. Il trasferimento della titolarità del servizio di noleggio con conducente dovrà essere comunicato entro 18 (diciotto) mesi dall'accertamento dell'impedimento documentato come sopra, a pena di decadenza, mediante presentazione della dichiarazione autocertificativa (come stabilito dall'art. 1, comma 22, della L.R. 5 marzo 2008, n. 3).

4. Ad eccezione del trasferimento della titolarità per causa di inabilità o inidoneità al servizio di cui sopra in tutti gli altri casi, il trasferente potrà continuare l'esercizio dell'attività fino all'avvio del servizio da parte della persona designata.

5. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione di trasferimento, il trasferente deve dimostrare al Comune di avere provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto. In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.

6. Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della Legge 15/01/1992 n. 21, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può rientrare in possesso della titolarità trasferita né diventare titolare di altro servizio di noleggio con conducente.

7. Il subentro nella titolarità per l'esercizio del servizio è subordinato al possesso, da parte della persona designata dei requisiti di cui all'art. 8 nonché al possesso da parte del subentrante di veicolo avente le caratteristiche di cui agli artt. 22 e 23 del presente regolamento e al rilascio, da parte dell'amministrazione comunale, del nulla osta all'immatricolazione.

Art. 16 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare del servizio di noleggio con conducente l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi entro i termini previsti dall'art. 9 della Legge 15/01/1992 n. 21.
2. Per nucleo familiare si intende il "nucleo familiare originario o d'origine", che comprende il coniuge, i parenti di primo grado in linea retta (genitori e figli) e collaterale (fratelli e sorelle), anche se non conviventi.
3. Gli eredi devono comunicare all'ufficio competente il decesso del titolare entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento.
4. Entro il termine di cui all'art. 9 della L. 21/1992 gli eredi devono comunicare alternativamente:
 - a) l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità del servizio di noleggio. In tal caso si rende necessaria da parte degli altri aventi diritto della dichiarazione di rinuncia scritta a subentrare nell'attività;
 - b) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri la titolarità ai sensi del precedente art. 15, designando entro due anni dal decesso, un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;
 - c) la volontà degli eredi minori, espressa dal giudice tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio del servizio di noleggio, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell'erede minore, del diciottesimo mese successivo all'età richiesta per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale;
 - d) la comunicazione, all'ufficio competente, del decesso del titolare del servizio di noleggio, e la dichiarazione di rinuncia qualora non si intenda trasferire tale titolo.
5. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento della titolarità, con conseguente decadenza della stessa.
6. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione deve uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

CAPO V COLLABORAZIONE FAMILIARE

Art. 17 - Collaborazione familiare

1. I titolari del servizio di noleggio con conducente, nello svolgimento, possono avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile.
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo ed assolvere agli adempimenti contributivi o previdenziali;
3. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere richieste all'ufficio competente, allegando la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10, comma 4 della Legge 15.1.1992 n. 21;
 - b) dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare relativa al possesso dei requisiti previsti dall'art. 8, del presente regolamento.
 - c) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
 - d) copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione

del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della legge 15.1.1992 n. 21;

e) certificato od autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL;

4. L'ufficio competente verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare, e provvede ad annotarlo sull'apposito registro.

5. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato.

6. Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni e viene annotato come sopraindicato

CAPO VI

OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Art. 18 - Obblighi dei conducenti

1. I conducenti delle autovetture di servizio di noleggio con conducente hanno l'obbligo di:

a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;

b) mantenere il veicolo in condizioni di pulizia e di decoro e igiene interna ed in perfetto stato di efficienza, comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie, con particolare riguardo al contachilometri;

c) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;

d) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la dichiarazione autocertificativa di avvio del servizio di cui all'art. 12 e copia del presente Regolamento;

e) essere ordinato e curato nella persona;

f) depositare all'Ufficio della Polizia Locale, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo dal passeggero, del quale non si possa procedere a restituzione immediata;

g) seguire, salvo specifica richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato;

h) caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;

i) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;

j) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;

k) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;

l) comunicare, all'Ufficio competente il cambio di residenza o di domicilio e della ubicazione della rimessa entro il termine di 30 giorni ed eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiro della carta di circolazione, entro due giorni dalla notificazione;

m) assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa;

n) tenere a disposizione del cliente presso la sede o la rimessa l'estratto delle condizioni tariffarie praticate, per esibirli a chiunque ne abbia interesse.

o) l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio con i dati indicati nell'art. 11 della legge 21/1992

Art. 19 - Diritti dei conducenti

1. I conducenti del servizio di noleggio con conducente durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:

- a) rifiutare il trasporto di animali a meno che la macchina non sia attrezzata per detto trasporto e fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
- b) rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
- c) rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
- d) rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
- e) richiedere all'utente che arreca, in qualunque modo, danno al veicolo il risarcimento del danno;
- f) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o pretende di fumare;

Art. 20 - Divieti per i conducenti

1. E' fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio di noleggio di:

- a) fumare o consumare cibo durante la corsa;
- b) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
- c) applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- d) trasportare i propri animali;
- e) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;
- f) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicati sulla carta di circolazione;
- g) esercitare altra attività lavorativa.

Art. 21 - Responsabilità del titolare

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

CAPO VII

CARATTERISTICHE DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 22 - Caratteristiche dei veicoli

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono:

- a) avere prima immatricolazione non superiore a cinque anni;
- b) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- c) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
- d) avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita;
- e) essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri;
- f) essere munito di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto ministeriale, se immatricolato a partire dal 1 Gennaio 1992;

g) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap.

Art. 23 – Contachilometri

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne data notizia all'ufficio comunale competente e, prima dell'acquisizione della corsa, all'utente.

Art. 24 - Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio

1. Le autovetture adibite al servizio di N.C.C. devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo policromo recante le seguenti scritte:

COMUNE DI BORUTTA
SERVIZIO DI NOLEGGIO

2. Il veicolo dovrà, inoltre, essere dotato della seguente targa collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, fissata mediante piombatura:

COMUNE DI BORUTTA
N.C.C.
AUTORIZZAZIONE N.

Art. 25 - Sostituzione dei veicoli

1. Il titolare del servizio di noleggio con conducente è autorizzato dal Comune, mediante nulla osta del Responsabile del servizio, alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche indicate all'art. 22 e 23 necessarie per lo svolgimento dell'attività.
2. Successivamente all'immatricolazione suddetta si provvede ad annotare sull'apposito registro la variazione intervenuta.
3. Al fine di mantenere un'adeguata qualità dell'offerta, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di iniziare il servizio con un autoveicolo con prima immatricolazione non superiore a tre anni.
4. In caso di sostituzione il nuovo veicolo non potrà avere caratteristiche inferiori a quelle del veicolo sostituito.

Art. 26 - Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture

1. Per la sostituzione di autovetture in servizio di noleggio con conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio, il Responsabile dell'ufficio competente può autorizzare mediante nulla osta l'utilizzo di veicoli sostitutivi, a condizione che il titolare presenti autocertificazione attestante la presenza del veicolo presso il carrozziere o l'autoriparatore ed il tempo necessario per la riparazione e, in caso di furto, relativa alla denuncia presentata.
2. Il nulla osta deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello sostitutivo e deve essere conservato a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli.

Art. 27 - Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio provinciale del Ministero Trasporti e Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente devono essere sottoposti prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte del Responsabile del servizio, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 22 e 23 del presente regolamento.
2. I titolari hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato. Qualora il titolare non si presenti al controllo suddetto, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati, si procede alla revoca della titolarità previa diffida.
3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere reso idoneo nel termine indicato dal Responsabile di servizio. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Responsabile del servizio dispone la revoca della titolarità ai sensi del successivo art. 35.

Art. 28 - Trasporto dei soggetti portatori di handicap

1. I veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap, pertanto dovranno essere appositamente attrezzati e dovranno esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.
2. I titolari del servizio di noleggio con conducente possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità.
3. I conducenti dei veicoli hanno l'obbligo di prestare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone ai veicoli e dei necessari supporti (carrozzine, stampelle ecc.) nonché durante il trasporto.

Art. 29 - Tariffe

1. Il corrispettivo per il servizio di trasporto è concordato direttamente tra il cliente e il titolare del servizio di noleggio nel rispetto delle procedure dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.4.1993.
2. Le tariffe devono essere esposte in maniera leggibile all'interno dell'autoveicolo.
3. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.

Art. 30 - Reclami ed esposti

Gli utenti che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare reclami od esposti al Responsabile del servizio. A tal fine all'interno dell'autovettura deve essere esposto in maniera visibile il numero dell'Ente a cui inviare la segnalazione/reclamo.

CAPO VIII VIGILANZA E SANZIONI

Art. 31 - Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Locale di Borutta e agli ufficiali e agenti di polizia di cui all'art. 13 della Legge 24.11.81 n. 689.

Art. 32 - Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste in via generale da norme di legge, tutte le violazioni alle norme, obblighi e prescrizioni del presente regolamento sono soggette alle seguenti sanzioni:

- sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) con le procedure previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689 (modifiche al sistema penale).
- sanzioni amministrative accessorie della sospensione o la revoca della titolarità della licenza.

2. In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare del servizio è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 33 - Sospensione dell'autorizzazione

1. L' autorizzazione è sospesa, per un periodo non superiore a 30 giorni nel caso in cui il conducente:

- a) violi le norme del Codice della Strada in modo tale da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
- b) violi le norme relative all'individuazione dei soggetti autorizzati alla guida dei veicoli N.C.C.;
- c) incorra, per la terza volta nell'arco di un anno, nella violazione delle norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria;
- d) incorra nelle violazioni di cui agli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;

2. Al titolare dell'autorizzazione deve essere comunicato, a cura dell'Ufficio Comunale competente, che è in corso il procedimento per la sospensione dell'autorizzazione. Il titolare ha facoltà di far pervenire scritti difensivi e di essere sentito in merito alle cause della sospensione, entro dieci giorni dalla notifica della comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990.

3. Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Responsabile del Settore competente che provvede ad informare l'Ufficio Provinciale D.T.T. per l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti di competenza.

Art. 34 -Decadenza dell'autorizzazione

1. L'Amministrazione comunale dispone la decadenza del titolo nel caso il titolare dell'autorizzazione:

- a) venga a perdere uno dei requisiti previsti per l'esercizio della professione;
- b) incorra, nell'arco di due anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a tre mesi;
- c) interrompa ingiustificatamente il servizio per tre mesi nell'arco di un anno;
- d) non inizi il servizio entro i termini stabiliti dal presente regolamento;
- e) mancato rispetto, da parte degli eredi, dei termini previsti, per il subingresso o per la cessione dell'attività, come prescritto nell'art. 16 del presente regolamento, in caso di morte del titolare del servizio;
- f) alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;

2. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione del provvedimento di competenza.

Art. 35 - Revoca dell'autorizzazione

1. È disposta la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quando il titolare violi le norme che vietano il cumulo, in capo ad uno stesso soggetto di autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente e con licenze per il servizio di taxi;
- b) quando venga accertato l'esercizio dell'attività durante il periodo di sospensione comminato ai sensi del precedente art. 33;
- c) quando il titolare abbia utilizzato il veicolo o l'autorizzazione per compiere o favorire attività illegali;

2. Al titolare dell'autorizzazione deve essere comunicato, a cura dell'Ufficio Comunale competente, che è in corso il procedimento per la revoca dell'autorizzazione. Il titolare ha facoltà di far pervenire scritti difensivi e di essere sentito in merito alle cause di revoca, entro dieci giorni dalla notifica della comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990.

3. Il provvedimento di revoca viene comunicato all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 36- Rinuncia all'autorizzazione

Il titolare o l'erede che intendano rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve comunicare la rinuncia al Comune restituendo l'atto originale.

Art. 37- Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all'autorizzazione

In caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia dell'autorizzazione, nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o all'erede, al collaboratore, al dipendente o all'assegnatario dell'autorizzazione.

Art. 38 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa richiamo alle disposizioni del D. Lgs. n. 285/92 – Codice della Strada - e del relativo Regolamento di esecuzione, della Legge n. 21/1992, del D. Lgs. n. 267/2000 e norme attinenti, degli altri Regolamenti Comunali e più in generale delle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia. 16

2. Il presente regolamento abroga tutte le norme regolamentari precedentemente approvate in materia.

Art. 39 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo informatico del Comune.

